

**Accordo di modifica dell'art. 40 del Contratto Integrativo dell'Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
"MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE DI BASE  
(Q.B.)"**

In data 17 settembre 2010, alle ore 9:30, presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'AMMINISTRAZIONE :**

Nella persona del Direttore Amministrativo Francesco Farnetti  
e del responsabile Ricorso Orsini  
e le R.S.U. del comparto Nadia Zorzan

**PREMESSO** che il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - art. 71, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.";

**TENUTO CONTO** che, l'art. 40 dell'accordo integrativo aziendale dell'IZS prevede che la quota di produttività ".....viene decurtata di 1/365 per ogni giorno di assenza superiore ai 15 giorni lavorativi nell'arco del periodo 1/1 - 31/12.

I casi di assenza che determinano la riduzione della quota di cui sopra, sono i seguenti:

- a) malattia
- b) permessi non retribuiti
- c) aspettativa facoltativa per maternità e malattia figlio

I giorni di assenza ascrivibili alle fattispecie sopra indicate, si cumulano nel corso dell'anno solare".

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, con riferimento alle decurtazioni delle quote di produttività dovute ad assenze, le parti concordano l'abrogazione a decorrere dal 1/1/2010 della parte dell'art. 40 del contratto integrativo aziendale sopra riportata, con conseguente applicazione delle decurtazioni secondo la sola disciplina introdotta dalla normativa nazionale (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - art. 71, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133).

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

Il Direttore Amministrativo

Francesco Farnetti

NADIA ZORZAN

**PER LE R.S.U. DEL COMPARTO**

Ricorso Orsini

Nadia Zorzan

Francesco Farnetti

G. M. S.